



Città di Rapallo

Provincia di Genova

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

- 1) **Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 147 nella seduta del 20/09/1996.**
- 2) **Modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 02 agosto 2004.**

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	1
ART. 1 ISTITUZIONE E DURATA	1
ART. 2 ATTRIBUZIONI	1
ART. 3 COMPOSIZIONE	2
ART. 4 INSEDIAMENTO	3
ART. 5 IL PRESIDENTE	3
ART.6 CONVOCAZIONE	4
ART. 7 VALIDITA' DELLE RIUNIONI	5
ART. 8 PUBBLICITA' DEI LAVORI.....	5
ART. 9 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI	6
ART. 10 VERBALE DELLE SEDUTE	6
ART. 11 ASSEGNAZIONE DEGLI ARGOMENTI.....	7
ART. 12 RELAZIONE SCRITTA.....	7
ART. 13 RELAZIONI E RISOLUZIONI DI INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI....	8

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1 ISTITUZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva alla seduta di insediamento, istituisce le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
1^ Affari Istituzionali alla quale sono devolute le seguenti competenze per materia: Statuto, Regolamenti, Istituzione di Consorzi, Unione di Comuni, Schemi di accordi di programma per il Servizio associato di più funzioni e servizi.
2^ Affari attinenti l'Organizzazione alla quale sono devolute le seguenti competenze e materie: Assunzione diretta dei pubblici servizi, Costituzione di istituzioni ed aziende speciali, Concessione dei pubblici servizi, Partecipazione dell'ente locale a società di capitali, Affidamento di attività o servizi mediante convenzione con Enti Locali.
3^ Affari attinenti la programmazione poliennale alla quale sono devolute le seguenti competenze per materia: Bilanci annuali, pluriennali, consuntivi, Piani territoriali, Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio.
Nel caso in cui la materia da trattare rientri nelle competenze di più uffici, il Presidente del Consiglio sentiti preventivamente i rispettivi Presidenti può disporre che la stessa sia devoluta congiuntamente a più di una commissione consiliare permanente.
2. Le Commissioni durano in carica fino alla data di elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a svolgere le funzioni eventualmente preordinate all'adozione da parte del Consiglio di atti urgenti e improrogabili.

ART. 2 ATTRIBUZIONI

1. In relazione alle materie di competenze, le commissioni permanenti hanno compiti preparatori, consultivi e di istruttoria dei lavori di Consiglio e di vigilanza sull'attività del Comune.

2. Le Commissioni permanenti possono formulare di propria iniziativa proposte su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la città.
3. Per il miglior espletamento delle proprie funzioni, le commissioni, tramite il Presidente, possono richiedere la partecipazione ai propri lavori di dirigenti e funzionari del Comune o di persone esperte e particolarmente qualificate.
4. Le Commissioni possono altresì ammettere a partecipare ai propri lavori, anche su loro richiesta, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, presentatori di proposte di deliberazione, i rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. Ogni gruppo consiliare ha il diritto di nominare un proprio Consigliere in ogni Commissione permanente. Spetta alla maggioranza in ogni Commissione, la nomina di 3 componenti, di 2 alle minoranze.
2. Ogni gruppo consiliare può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
3. Le sostituzioni di cui al precedente comma sono comunicate al Presidente della Commissione dal Capogruppo ed in mancanza di quest'ultimo, dal componente che non può partecipare alla seduta.
4. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle Commissioni permanenti sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza è pronunciata dal Presidente del Consiglio su proposta del Presidente della Commissione, salvo ricorso dell'interessato al Consiglio Comunale che decide definitivamente.

6. In caso di decadenza in seno ad una Commissione, il Consigliere sarà sostituito a seconda dell'appartenenza, da un altro Consigliere della maggioranza o della minoranza.
7. Ai Consiglieri componenti delle Commissioni permanenti è corrisposta, per l'effettiva partecipazione alle riunioni delle Commissioni stesse, un'indennità di presenza nella stessa misura e alle medesime condizioni di quella stabilita per le sedute del Consiglio Comunale.

ART. 4 INSEDIAMENTO

1. Entro quindici giorni dal provvedimento di nomina il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli commissari provvede alla convocazione della Commissione per il suo insediamento.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi legalmente lo sostituisce a norma delle disposizioni legislative e statutarie.
3. Nella stessa seduta la Commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. E' eletto Presidente colui che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 5 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina e dirige l'attività della Commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) sentiti i commissari, stabilisce il programma e i tempi dei lavori della commissione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio;

- b) convoca e presiede la Commissione e predispone l'ordine del giorno;
 - c) propone e precisa i termini e le modalità di esame delle questioni sulle quali la Commissione discute e vota;
 - d) modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta e proclama i risultati;
 - e) comunica agli organi competenti, nei modi e termini previsti dal regolamento le decisioni adottate e le problematiche emerse nel corso delle riunioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a tutela delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli commissari.
- 4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Commissioni vengono presiedute dal Consigliere più Anziano di età, previa comunicazione e ratifica di quest'ultimo al Presidente del Consiglio che ne ratifica l'operato e ne da avviso al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

ART. 6 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano di età, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni commissario, almeno tre giorni prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore e la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate a mezzo del telefono. In questo caso il segretario della Commissione attesta che la relativa comunicazione è stata ricevuta.
4. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma o quando lo richiedono - con richiesta scritta e motivata contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare - il Sindaco o

almeno un terzo dei commissari. In tal caso l'avviso di convocazione è diramato dal Presidente entro cinque giorni dalla richiesta, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, salvo i casi di urgenza.

5. Le commissioni non possono di norma essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio.

ART. 7 VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le sedute delle Commissioni permanenti sono valide con la presenza dei componenti richiesti dall'art. 48 del regolamento del Consiglio Comunale.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; ciascun commissario può richiederne la verifica prima di ogni votazione.
3. Se manca il numero legale il Presidente può sospendere per un massimo di 30 minuti la seduta. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della successiva.
4. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei componenti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

ART. 8 PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le riunioni delle Commissioni permanenti possono essere pubbliche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Non sono pubbliche le riunioni nelle quali vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone o quando la pubblicità della riunione possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Presidente precisa, negli avvisi di convocazione, gli argomenti che non possono essere trattati in seduta pubblica.
4. Qualora nel corso delle riunioni sopravvenga una delle circostanze di cui al comma 2, la Commissione può decidere di proseguire i suoi lavori in seduta non pubblica.

ART. 9 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Il servizio di segreteria delle commissioni è svolto da un dipendente comunale con almeno la VI qualifica funzionale nominato dal Segretario Generale, sentito il parere della Commissione.
2. Il Segretario cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e la predisposizione degli atti da sottoporre all'esame della commissione, partecipa alle sedute della commissione, senza diritto di voto; esprime, se richiesto, pareri motivati; redige il processo verbale delle riunioni; provvede ad ogni altro adempimento inerente e conseguente al funzionamento della commissione.

ART. 10 VERBALE DELLE SEDUTE

1. Delle riunioni delle commissioni è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, nella forma di resoconto sommario, nel quale sono riportati l'oggetto, i punti principali della discussione, i nomi degli intervenuti, le dichiarazioni dettate dai commissari, che espressamente ne richiedono la verbalizzazione, nonché, per ciascuna votazione, l'orientamento dei singoli commissari presenti.
2. Copia del processo verbale, approvato dalla commissione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trasmessa a cura del Segretario al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori Comunali di rispettiva competenza, ai Presidenti dei gruppi consiliari e viene depositata anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali

attengono le determinazioni delle commissioni perchè possa essere consultato dai Consiglieri Comunali.

ART. 11 ASSEGNAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Con comunicazione scritta inviata al Presidente della commissione, ai Presidenti dei gruppi consiliari e al Sindaco, il Presidente del Consiglio, assegna alle singole commissioni, secondo le rispettive competenze per materia, gli argomenti da trattare.
2. Un argomento può essere assegnato a più commissioni, per l'esame congiunto, quando rientri contemporaneamente nelle rispettive competenze o non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione, in tal caso le riunioni congiunte sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Se una commissione ritiene che un argomento ad essa assegnato non rientri nella sua competenza oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra commissione ne informa il Presidente del Consiglio Comunale per gli opportuni provvedimenti.
4. Contestualmente all'assegnazione degli argomenti viene fissato un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni entro il quale la commissione deve assumere le proprie determinazioni.
5. L'esame degli argomenti assegnati alla commissione è di norma preceduta dalla relazione di un relatore, nella quale sono illustrati i termini della questione e le soluzioni proposte.
6. Decorsi i termini assegnati senza alcun pronunciamento della commissione, gli argomenti o le proposte di deliberazione sono sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio.

ART. 12 RELAZIONE SCRITTA

1. La Commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta, che, firmata dal Presidente, è allegata alle proposte di deliberazione.
2. E' anche ammessa la presentazione di una relazione di minoranza.
3. La relazione costituisce parte essenziale del procedimento amministrativo ed è allegata all'atto deliberativo.
4. La relazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale, entro il termine di 15 giorni, per essere unita agli atti consiliari messi a disposizione dei Consiglieri.

ART. 13 RELAZIONI E RISOLUZIONI DI INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI

1. Le relazioni e le risoluzioni formulate dalle commissioni nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale che decide sulle ulteriori procedure.
2. In ogni caso le relazioni e le risoluzioni di cui al comma 1 sono affidate dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità e, occorrendo, dell'attestazione della copertura finanziaria.
3. L'istruttoria deve essere conclusa entro quindici giorni dalla data di invio degli atti alla Commissione stessa.
4. Se manca l'attestazione della copertura finanziaria e i pareri sono- tutti o in parte - contrari, la proposta viene restituita alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico- amministrativi e purchè sia attestata la copertura finanziaria.

5. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco iscrivono la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze.